



COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati



Comune di Palombara Sabina - Regolamento gestione dei rifiuti

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pagina
	Art. 1 Oggetto del Regolamento e finalità	Pag. 4
	Art. 2 Principi Generali per la gestione dei rifiuti urbani	Pag. 4
	Art. 3 Forme di gestione	Pag. 5
	Art. 4 Definizioni	Pag. 5
	Art. 5 Classificazione dei rifiuti	Pag. 9
	Art. 6 Perimetro di intervento	Pag. 9
PARTE II	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	
	Art. 7 Principi Generali	Pag. 10
	Art. 8 Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie	Pag. 12
	Art. 9 Altri rifiuti urbani non domestici	Pag. 12
	Art. 10 Destinazione dei rifiuti raccolti dal Soggetto Gestore	Pag. 13
TITOLO I	<u>Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti</u>	
	Art. 11 Raccolta dei rifiuti urbani	Pag. 13
	Art. 12 Modalità del conferimento e di trasporto dei rifiuti urbani	Pag. 13
CAPO I	La raccolta Porta A Porta (PaP)	
	Art. 13 Organizzazione del servizio PaP	Pag. 14
	Art. 14 Caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per le utenze interessate	Pag. 14
	Art. 15 Assegnazione e custodia delle attrezzature in area privata	Pag. 15
	Art. 16 Custodia delle attrezzature sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico (Postazione) e su aree private scoperte o accessibili a terzi	Pag. 16
	Art. 17 Conferimento dei rifiuti ed esposizione delle attrezzature	Pag. 17
	Art. 18 Frequenza di svuotamento, lavaggio e igienizzazione dei contenitori	Pag. 18
	Art. 19 Nuova assegnazione in caso di smarrimento/sottrazione o danneggiamento delle attrezzature	Pag. 18
CAPO II	La raccolta di prossimità	
	Art. 20 Organizzazione del servizio di prossimità	Pag. 19
	Art. 21 Caratteristiche, posizionamento e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione	Pag. 19
	Art. 22 Conferimento del rifiuto e svuotamento	Pag. 20
CAPO III	La raccolta con ecostazioni informatizzate (Mini Isole)	
	Art. 23 Organizzazione del servizio con Mini-Isole	Pag. 20
	Art. 24 Utenze aventi diritto e gestione delle variazioni	Pag. 21
	Art. 25 Caratteristiche, posizionamento e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione	Pag. 21
	Art. 26 Frequenze di svuotamento, lavaggio e di igienizzazione dei contenitori	Pag. 21
TITOLO II	<u>Gestione della raccolta di categorie particolari di rifiuti</u>	
	Art. 27 Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli	Pag. 22
	Art. 28 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE	Pag. 22
	Art. 29 Cantieri edili	Pag. 23
	Art. 30 Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti	Pag. 23
	Art. 31 Altri rifiuti urbani pericolosi	Pag. 23
	Art. 32 Altre categorie particolari di rifiuti	Pag. 24
TITOLO III	<u>Ulteriori servizi di igiene urbana</u>	
CAPO I	Pulizia del territorio	
	Art. 33 Decoro e pulizia delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	Pag. 24
	Art. 34 Pulizia e decoro delle aree occupate da esercizi pubblici	Pag. 24
CAPO II	Servizi a richiesta o occasionali	
	Art. 35 Manifestazioni pubbliche	Pag. 25
	Art. 36 Mercati	Pag. 25
TITOLO IV	<u>Centri comunali ed isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti urbani</u>	
	Art. 37 Gestione dei centri comunali di raccolta	Pag. 26
	Art. 38 Gestione delle isole ecologiche mobili o giornate ecologiche	Pag. 26



Comune di Palombara Sabina - Regolamento gestione dei rifiuti

TITOLO V

Compostaggio Domestico

Art. 39	Definizioni, oggetto e finalità della pratica del compostaggio domestico	Pag. 26
Art. 40	Tipologie di compostaggio e attrezzature	Pag. 26
Art. 41	Albo comunale dei Compostatori	Pag. 27
Art. 42	Rifiuti compostabili e non compostabili	Pag. 27
Art. 43	Ubicazione della compostiera e buone pratiche per il corretto compostaggio domestico	Pag. 28
Art. 44	Controlli e cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori, Variazioni e recesso.	Pag. 28
Art. 45	Riduzione tributaria e sua decadenza	Pag. 29

PARTE III

CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I

Vigilanza e divieti

Art. 46	Controlli sulle violazioni degli utenti	Pag. 29
Art. 47	Attività di vigilanza, accertamento e controllo	Pag. 29
Art. 48	Divieto di abbandono	Pag. 30
Art. 49	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	Pag. 31
Art. 50	Altri divieti	Pag. 31

CAPO II

Sanzioni

Art. 51	Regime sanzionatorio	Pag. 32
Art. 52	Sanzioni per le violazioni del Regolamento	Pag. 32

PARTE IV

DIRITTO DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONI ED AZIONI POSITIVE

Art. 53	Informazione all'utenza	Pag. 36
Art. 54	Carta dei servizi	Pag. 36
Art. 55	Pubblicità e campagne informative	Pag. 36
Art. 56	Campagne di comunicazione	Pag. 37
Art. 57	Servizi dedicati	Pag. 37
Art. 58	Prevenzione e cooperazione	Pag. 37

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59	Rinvio normativo	Pag. 38
Art. 60	Abrogazione	Pag. 38
Art. 61	Entrata in vigore	Pag. 38



PARTE I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento, coerentemente con il comma 2 dell'articolo 198 del D.Lgs.152/2006 s.m.i., concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio del Comune di Palombara Sabina.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati in base alla tipologia e separati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
 - a) deve essere garantita la copertura omogenea sulla totalità del territorio comunale;
 - b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
5. L'Amministrazione, consapevole che una corretta gestione dei rifiuti incrementa e rende visibile il valore sociale, economico e ambientale della comunità, attua politiche volte alla promozione delle buone pratiche di raccolta differenziata, della riduzione dei rifiuti e del loro riciclo. A tal fine organizza giornate a tema, corsi, eventi anche in collaborazione con associazioni/enti esterni, al fine di sensibilizzare la popolazione giovane e gli studenti di ogni ordine e grado.
6. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuti descritte nell'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:
7. L'applicazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, secondo quanto riportato nel titolo V del presente Regolamento, è disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art. 2 – Principi Generali per la gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è tenuto all'osservanza delle norme vigenti e delle presenti disposizioni regolamentari, alla contribuzione finanziaria mediante apposito sistema di tassazione o tariffazione stabilito, nonché a ridurre la produzione di rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.
4. La raccolta, il trasporto, il recupero lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno e/o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di inquinamento delle risorse ambientali;



- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti.
5. Le attrezzature e le infrastrutture funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani, quali i contenitori per la raccolta (mastelli, carrellati, ecc.) le mini isole ecologiche, i centri di raccolta, i punti di trasbordo non si configurano come impianti di gestione dei rifiuti e pertanto non sono assoggettati alle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa di settore in materia di rifiuti.
 6. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, incentivando le forme di riutilizzo, di riciclaggio di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.
 7. L'Amministrazione e il Soggetto Gestore promuovono e incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione di rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.
 8. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di Palombara Sabina che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

Art. 3 – Forme di gestione

1. L'Amministrazione Comunale provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani sul territorio comunale secondo le forme di gestione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.
2. Le modalità di erogazione dei servizi sono disciplinate da apposito contratto di servizio che regola i rapporti dell'Amministrazione Comunale di Palombara Sabina e il soggetto affidatario del servizio (di seguito Soggetto Gestore”).
3. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006, attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, nel quale la raccolta differenziata rappresenta la componente primaria.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse piene di fossi, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il



Regolamento di gestione ed uso è specifico ed è approvato con Delibera di Consiglio Comunale a parte;

- **cestino gettarifiuti:** cestino gettacarte installato su area pubblica o privata ad uso pubblico, facente parte dell'arredo urbano, per il conferimento di micro rifiuti (C.D. rifiuti da passeggio);
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (elenco Allegato C della parte IV del decreto);
- **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;
- **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- **compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- **Soggetto Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:** l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. Tali imprese devono essere in possesso dei necessari requisiti di Legge;
- **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera 1.4), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- **spazzamento delle strade:** le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni;
- **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di



unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i *container* per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

• **imballaggio riutilizzabile:** imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

• **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. esclusi i residui della produzione;

• **produttori di imballaggi:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

• **utilizzatori di imballaggi:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

• **D.P.R. n° 158/1999:** Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158 e s.m.i.;

• **D.Lgs. 152/2006:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 “Norme in materia ambientale” (Cd Testo Unico Ambientale) e s.m.i.;

• **D.Lgs. 116/2020:** Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n°116, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”

• **RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:** i rifiuti derivanti dalla dismissione di qualunque apparecchiatura elettrica ed elettronica; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti ai sensi dell'allegato 1 del DM 185/2007:

- **R1** – apparecchiature refrigeranti, per es. Frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento
- **R2** – grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, ecc.
- **R3** – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer
- **R4** – PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere
- **R5** – sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri.

• **indumenti usati:** vestiario, scarpe, accessori d'abbigliamento;

• **oli vegetali esausti:** oli residui derivanti dalla cottura e dalla conservazione domestica degli alimenti;

• **oli minerali esausti:** oli derivanti dalla manutenzione domestica di motori a scoppio;

• **frazione verde:** materiale di risulta derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde (Es. sfalci, patate e foglie);

• **rifiuti ingombranti:** i rifiuti che occupano molto spazio e non sono conferibili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani (materassi, mobilio, armadi, ecc.)

• **rifiuti urbani pericolosi (RUP):** i rifiuti pericolosi provenienti da utenze domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, farmaci, prodotti Tossici e/o infiammabili, combustibili, ecc.

Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

• **Amministrazione:** il Comune di Palombara Sabina, nei suoi organi politici e amministrativi competenti in materia;

• **Regolamento:** il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall'Amministrazione ovvero dal Soggetto Gestore;

• **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del Soggetto Gestore da parte del produttore o del detentore;

• **utente:** persona fisica che usufruisce del servizio e che compone le utenze domestiche o non domestiche;



- **utenze domestiche (UD):** singola abitazione (ovvero il luogo dove uno o più utenti trova domicilio).
- **utenze non domestiche (UND):** le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani, classificate nel DPR 158/99.
- **commerciantе:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- **utenza singola:** utenza (domestica o non domestica) cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- **utenze condominiali:** utenze in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- **utenze condominiali domestiche (UCD):** Raggruppamento di utenze all'interno di un condominio ove insistano oltre 4 (quattro) UD ovvero almeno 5 (cinque).
- **aree di uso pubblico:** le aree in manutenzione all'Amministrazione, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
- **aree private ad uso pubblico:** sono aree/strade/vie che presentano intrinseca idoneità del bene, e il quale uso avviene ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse.
- **aree pubbliche esterne:** le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione;
- **raccolta domiciliare:** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal Soggetto Gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- **raccolta di prossimità:** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal Soggetto Gestore; tali contenitori vengono assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;
- **ritiro domiciliare su chiamata:** la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il Soggetto Gestore;
- **Centro Comunale di Raccolta (CCR):** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, dal Soggetto Gestore per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale area negli orari di apertura è a disposizione degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani e assimilati. La disciplina dei centri di raccolta è data dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Mini Isola ecologica (o ecostazione):** luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati differenziati, costituita da postazioni dotate di sistema meccanizzato a riconoscimento (card);
- **Isola ecologica mobile (giornate ecologiche – ingombranti):** sito temporaneo delimitato allestito su suolo pubblico e presidiato da personale del Soggetto Gestore senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e reso fruibile per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della "raccolta e trasporto".



- **assistenza telefonica:** servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune di Palombara Sabina, svolto con numero verde o altre linee telefoniche dedicate;

Art. 5 – Classificazioni dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono considerati **Rifiuti Urbani (RU)** ai sensi del D.Lgs. 116/2020:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di stagni, laghi e corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono considerati **Rifiuti Speciali (RS)** ai sensi del Dlgs 116/2020:
 - a) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e silvicolture, ai sensi e per effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) I rifiuti prodotti dall'attività di costruzione e demolizione nonché rifiuti che derivano dall'attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie e strutture sanitarie se diverse da quelli all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettera b-ter);
 - i) I veicoli fuori uso.
4. Sono considerati **Rifiuti Pericolosi (RP)** ai sensi del D.Lgs. 116/2020 quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Art. 6 – Perimetro di intervento

1. Ai fini della definizione dell'estensione territoriale in cui viene applicato il presente Regolamento, si intende che:
 - a) il perimetro entro il quale il Soggetto Gestore svolge il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, ovvero l'Amministrazione, qualora operi in gestione diretta, corrisponde ai confini del territorio comunale. Si aggiungono aree esterne al territorio comunale di cui l'Amministrazione stessa abbia stipulato apposito accordo di comodato d'uso o altro titolo di fruizione che contempli anche la pulizia dell'area.
 - b) Nell'ambito del perimetro di cui al precedente punto si prevedono interventi quali:
 - I. **ATTIVITA' DI RACCOLTA:** Su strade pubbliche o aree private ad uso pubblico e presso aree esterne a richiesta dell'Amministrazione;
 - II. **SERVIZIO DI SPAZZAMENTO** su aree pubbliche o aree private ad uso pubblico, ma esclusivamente nei centri urbani, e presso aree esterne a richiesta dell'Amministrazione.



- III. **BONIFICA:** su aree pubbliche o aree private ad uso pubblico, e presso aree esterne a richiesta dell'Amministrazione.

PARTE II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7 – Principi Generali

1. Ai fini della gestione dei rifiuti urbani il presente Regolamento suddivide gli stessi in due gruppi:

1.1 Rifiuti urbani domestici e non domestici:

- I rifiuti domestici indifferenziati e differenziati: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori, rifiuti ingombranti;
- I rifiuti indifferenziati e differenziati proveniente da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riportati nella tabella A prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-Quinques al medesimo decreto riportati nella tabella B;

1.2 Rifiuti urbani esterni

- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini gettarifiuti;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private ad uso pubblico;
- I rifiuti della manutenzione del verde pubblico;
- I rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;
- I rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Tabella A – Elenco dei rifiuti urbani non domestici (all. L-quater parte IV del D.Lgs. 152/2006)

Frazione	Descrizione	CER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
	Rifiuti biodegradabili	20 02 01
	Rifiuti dei mercati	20 03 02
Carta e Cartone	Imballaggi in carta e cartone	15 01 01
	Carta e cartone	20 01 01
Plastica	Imballaggi in plastica	15 01 02
	Plastica	20 01 39
Legno	Imballaggi in legno	15 01 03
	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38
Metallo	Imballaggi in metallo	15 01 04
	Metallo	20 01 40
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Vetro	Imballaggi in vetro	15 01 07
	Vetro	20 01 02
Tessile	Imballaggi in materiali tessili	15 01 09
	Abbigliamento	20 01 10
	Prodotti Tessili	20 01 11
Toner	Toner da stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18
Ingombranti	Rifiuti Ingombranti	20 03 07



Comune di Palombara Sabina - Regolamento gestione dei rifiuti

Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	20 01 28
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	20 01 30
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	20 03 01

Tabella B – Elenco delle attività che producono rifiuti urbani non domestici (all. L-Quinques parte IV del D.Lgs. 152/2006)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2	Cinematografi e teatri.
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizioni, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante.
8	Alberghi senza ristorante.
9	Case di cura e riposo.
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzie, studi professionali.
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20	Attività artigianali di produzione beni specifici.
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22	Mense, birrerie, hamburgerie.
23	Bar, caffè, pasticceria.
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25	Plurilicenze alimentari e/o miste.
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27	Ipermercati di generi misti.
28	Banchi di mercato generi alimentari.
29	Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



Art. 8 - Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502.
2. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari elencati all'art 2, c.1, lett. G9 punti da 1 a 7 del DPR 15 luglio 2003, n°254, ad esclusione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Nello specifico sono considerati tali:
 - a) I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione, i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, metalli, prodotti all'interno delle strutture sanitarie, nonché gli altri rifiuti non pericolosi di cui alla sopra riportata tabella A;
 - d) I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura sanitaria;
 - e) Gli indumenti e le lenzuola monouso di cui la struttura sanitaria intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
 - f) I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue, i pannolini pediatrici e i pannoloni esclusi quelli dei degenti infettivi.
3. I rifiuti derivanti da strutture sanitarie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 2, sono conferiti all'ordinario circuito di raccolta di rifiuti indifferenziati o differenziati;
4. I rifiuti derivanti da strutture sanitarie, non pericolosi non a rischio infettivo, di cui alla lettera g) del comma 2 possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
5. I rifiuti non riportati nell'elenco di cui al comma 2 sono considerati rifiuti sanitari, pertanto devono essere smaltiti a cura e spese della struttura sanitaria pubblica o privata e rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
6. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare), dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Art. 9 - Altri rifiuti urbani non domestici

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti costituiti da assorbenti igienici, pannolini pediatrici, pannoloni prodotti dalla pulizia di uffici e strutture scolastiche. Sono raccolti contestualmente alle altre frazioni di rifiuto, con modalità e frequenza stabilite in accordo con il Soggetto Gestore, purché in involucri protettivi trasparenti o semitrasparenti adeguatamente sigillati e separati dall'eventuale altra frazione.
2. I rifiuti urbani non domestici costituiti da imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili, toner e consumabili da stampa devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata.
3. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti derivanti da attività di giardinaggio, di conduzione di orti domestici e/o manutenzione del verde privato costituiti da sfalci erbosi, potature di arbusti e di alberi.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, sono esclusi dall'ordinario servizio di raccolta i rifiuti urbani non domestici che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e gestione adottate dal Soggetto Gestore e previste dal contratto di servizio, quali ad esempio rifiuti liquidi, rifiuti che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, rifiuti fortemente maleodoranti, rifiuti eccessivamente polverulenti, rifiuti derivanti da potature di essenza vegetali con volumi tali da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto.
5. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non domestici avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.



Art. 10 – Destinazione dei rifiuti raccolti dal Soggetto Gestore

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono conferiti presso impianti pubblici e privati di recupero/smaltimento dal Soggetto Gestore.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., sono conferiti presso strutture dei Consorzi di filiera del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) o convenzionati. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.
3. L'Amministrazione Comunale, valutata la necessità di un impegno maggiore nella raccolta differenziata, può cedere al Soggetto Gestore, le deleghe, in toto o in parte, ed i relativi incentivi per i conferimenti ai consorzi di filiera.
4. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati agli impianti autorizzati preposti alle attività di recupero/smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO I - Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti

Art. 11 – Raccolta dei Rifiuti Urbani

1. La raccolta differenziata è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.
2. Il Soggetto Gestore, in accordo con l'Amministrazione comunale effettua la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili.
3. Tutte le utenze, UD e UND, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento, garantendo la possibilità di ispezione visiva da parte degli operatori deputati alla raccolta o al controllo.
4. La raccolta differenziata è organizzata in tutto il territorio comunale di Palombara Sabina, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti o per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi-materiale), tramite i sistemi di raccolta riportati nel presente Regolamento e con le modalità successivamente descritte.
5. Le UND che prevedano affluenza di pubblico sono tenute a predisporre appositi contenitori (almeno uno per ogni frazione di rifiuto significativamente prodotto) a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività esercitata.
6. Le utenze hanno l'obbligo di informarsi riguardo:
 - le giuste modalità di differenziazione dei rifiuti in frazioni omogenee.
 - Le modalità di conferimento delle frazioni in base al tipo di raccolta attuata dal Comune e dal Soggetto Gestore
 - Le modalità di smaltimento di rifiuti ingombranti, RAEE, speciali e/o pericolosi

L'Amministrazione ed il Soggetto Gestore mettono a disposizione delle utenze materiale informativo e organizzano un servizio di consulenza e assistenza telefonica per fornire tutte le indicazioni necessarie.

Art. 12 – Modalità del conferimento e di trasporto dei rifiuti urbani

1. I produttori di rifiuti urbani (UD e UND) devono conservare e conferire i rifiuti prodotti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. È obbligatorio conferire i rifiuti in modo differenziato separando le diverse frazioni merceologiche secondo le specifiche modalità stabilite nei successivi articoli, garantendo la possibilità di ispezione visiva da parte degli operatori deputati alla raccolta o al controllo.
3. È vietato abbandonare o depositare qualsiasi tipologia di rifiuto.



4. Il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione (recupero o smaltimento) è eseguito dal Soggetto Gestore, con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.
5. Le modalità di raccolta si differenziano secondo le seguenti tipologie:
 - A. la raccolta "*porta a porta*" (**PaP**);
 - B. la raccolta di *prossimità*;
 - C. la raccolta con ecostazioni di raccolta meccanizzata (Mini Isole).

Per ogni modalità di raccolta di cui sopra si specifica l'organizzazione del servizio, caratteristiche delle attrezzature, responsabilità della custodia di attrezzature e rifiuto prodotto e come conferire.

CAPO I – La raccolta "porta a porta" (PaP)

Art. 13 – Organizzazione del servizio PaP

1. La raccolta Porta a Porta è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, sia essa domestica che non domestica, di attrezzature per il conferimento giornaliero dei rifiuti.
Per utenza domestica si intende sia la singola abitazione (ovvero il luogo dove uno o più utenti trova domicilio) che il condominio ove insistano oltre 4 utenze domestiche.
Le attrezzature destinate al conferimento sono organizzate in tipologia ed in volume variabile ed assegnate in funzione degli spazi interni a disposizione per la custodia ed esterni per l'esposizione del rifiuto.
Tale sistema di raccolta dei RU viene applicato nei centri urbani e nei nuclei abitati extraurbani (case sparse) del territorio comunale di Palombara Sabina. In particolare, le case sparse potranno essere servite anche tramite la raccolta di prossimità, come descritto nel presente titolo.
2. La raccolta porta a porta per le utenze **domestiche (UD)** e per le **utenze non domestiche (UND)** sul territorio comunale, è riferita alle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e la raccolta congiunta di imballaggi in plastica e lattine (oppure imballaggi in plastica e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e lattine).
3. È tassativamente vietato l'utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento di ogni frazione per tutte le utenze su tutto il territorio comunale ed in generale per il conferimento di ogni tipo di rifiuto.
4. Sia le UD che le UND del comune di Palombara Sabina servite dalla raccolta dei RU dovranno rispettare il calendario di raccolta adottato per la relativa tipologia di utenza.
5. Il Soggetto Gestore del servizio dovrà avviare la fase di raccolta entro le 7:00 e terminarla entro le 14:00 salvo imprevisti. È possibile effettuare interventi straordinari per far fronte ad esigenze di carattere emergenziale o di quantitativi di RU di particolari entità.

Art. 14 – Caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per le utenze interessate.

1. Per l'espletamento del servizio vengono fornite alle utenze (UD e UND), in base alla tipologia e alla quantità attesa di rifiuto differenziato prodotto, determinati tipi di attrezzature.
2. In linea generale, rispettando il principio della frazione di rifiuto prodotto atteso, possono essere assegnate:
 - Mastelli domestici (fino a 50 litri di capacità) per il conferimento di ogni frazione di rifiuto, ad eccezione della frazione imballaggi in plastica (oppure la raccolta congiunta imballaggi in plastica e lattine) per cui può essere prevista la fornitura di sacchi semitrasparenti o trasparenti di capacità uguale o maggiore. Questi sono destinati a tutte le UD; inoltre possono essere destinati ad UND per cui sia atteso un quantitativo limitato di frazione di rifiuto;
 - Sacchi trasparenti di capacità variabile per il conferimento di ogni frazione di rifiuto ad eccezione della frazione vetro. Questi sono destinati a tutte le UD; inoltre possono essere destinati ad UND per cui sia atteso un quantitativo limitato di frazione di rifiuto;
 - Contenitori/Bidoni Carrellati (120 litri - 240 litri -360 litri - 660 litri -1100 litri) per ogni frazione di rifiuto. Questi sono destinati a tutte le UCD (in base al numero di singole UD presenti nel



condominio, in numero e capacità adeguatamente dimensionati) ed alle UND per cui sia atteso un quantitativo di frazione di rifiuto tale che il mastello domestico non risulti sufficiente;

- Roller Zincati per la raccolta della frazione carta e cartone, destinati alle sole UND.

3. Qualora ci fossero ritardi nella consegna alle utenze e/o l'utenza sia sprovvista di mastelli dedicati, durante il periodo di attesa della fornitura di attrezzature, il rifiuto può essere conferito in:

- sacchi trasparenti per gli imballaggi in plastica (oppure raccolta congiunta di imballaggi in plastica e lattine), imballaggi in vetro e secco residuo (indifferenziato);
- sacchi trasparenti o semitrasparenti compostabili per la frazione Umido;
- sacchi/contenitori in cartone per gli imballaggi in carta e cartone.

Nel caso in specie, l'utenza è tenuta a esporre i sacchi in modalità tali da prevenire rotture accidentali e/o danneggiamenti da parte di animali domestici o randagi.

4. I contenitori per la raccolta e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

- favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
- essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

Qualora una o più di queste caratteristiche risulti compromessa, l'utente è tenuto a procedere con la richiesta di cambio delle attrezzature, ai sensi del presente Regolamento.

5. Sui mastelli e contenitori da esposizione deve essere riportata la descrizione della frazione merceologica che vi si può introdurre e l'identificazione della via e del numero civico dell'utente al quale tali attrezzature sono state assegnate. Qualora i mastelli forniti non risultano dotati di tutte le informazioni relative all'utenza, è cura dell'utente provvedere all'identificazione dei dati dell' intestatario TARI e indirizzo dell'utenza.

L'indicazione dei dati relativi all'utenza assegnataria del mastello può essere integrata dall'applicazione di TAG Rfid (o similari) da parte dell'Amministrazione o del Soggetto Gestore.

6. Le attrezzature per il conferimento devono essere conformi alla norma UNI EN840, dove viene specificato il colore assegnato secondo legge, il tipo di segnaletica ad alta visibilità da applicarvi e l'idoneo sistema di chiusura antirandagismo da utilizzare.

7. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione dell'ufficio competente in accordo con il Soggetto Gestore o su sua proposta, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le UND, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata all'Amministrazione.

Art. 15 – Assegnazione e custodia delle attrezzature in area privata

1. Ai fini della raccolta PaP, i contenitori sono assegnati alle UD (o alle UCD) ed affidati all'utente rappresentante l'UD o a gruppi di utenti rappresentanti l'UCD.



2. L'utente, giuridicamente individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., è proprietario del rifiuto e responsabile dei contenitori assegnati sino al momento della loro raccolta. In quanto produttore gli viene imposto l'onere della custodia nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). Essi devono essere conservati con la diligenza del buon padre di famiglia in aree pertinenziali private, possibilmente al riparo dalle intemperie, onde preservarne la possibilità di utilizzo il più a lungo possibile.
I gruppi di utenti rappresentanti l'UCD sono congiuntamente individuati come il produttore dei rifiuti, il proprietario del rifiuto e responsabile dei contenitori assegnati e come tali devono assumere lo stesso comportamento dell'utente singolo sopra descritto.
3. Gli utenti sono tenuti a usare le attrezzature assegnate secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori/mastelli.

Art. 16 – Custodia delle attrezzature sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico (Postazione) e su aree private scoperte o accessibili a terzi

1. Le utenze interessate (UD e UND) possono presentare istanza all'Amministrazione per collocare le attrezzature fornite su suolo pubblico oppure su aree private ad uso pubblico (*Postazione*), qualora non sia possibile la custodia su aree private non soggette ad uso pubblico. L'istanza può essere presentata anche da più utenze, a patto che le stesse siano della medesima tipologia.
2. L'Amministrazione ha competenza esclusiva e vincolante nell'esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale deve essere collocata la Postazione, ai fini del corretto e celere espletamento del servizio di raccolta e sull'accertamento dell'impossibilità di cui al comma precedente.
Le Postazioni non possono essere autorizzate a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie e comunque a distanza non inferiore a metri 2 (due) dalla finestra/porta ingresso più vicina.
3. In deroga al punto 1, è facoltà dell'Amministrazione autorizzare una Postazione mista tra UD e UND per ragioni di decoro urbano. In caso di controlli, le eventuali sanzioni sono comminate in misura uguale ad ogni utenza.
4. L'utilizzo della Postazione è riservato esclusivamente alle UD o alle UND che ne hanno fatto istanza e che sono proprietari del rifiuto prodotto e responsabili dei contenitori assegnati.
5. La possibilità di poter usufruire di una Postazione non autorizza le UD e UND a conferire rifiuti in giorni ed orari diversi rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento e dal calendario di raccolta adottato.
6. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
7. In ogni caso, le UD e UND provvedono, con spese a proprio carico (ove necessarie per acquisto, montaggio, custodia e manutenzione) a eseguire interventi volti a limitare i disagi che le attrezzature, poste nella Postazione oppure custodite in aree private ma accessibili a terzi e/o non riparate da agenti atmosferici, possono provocare alla comunità. Nel caso specifico le utenze sono tenute a:
 - Coprire le attrezzature con *sistemi oscuranti*: tali sistemi sono in materiale ligneo o plastico, atti a proteggere alla vista ed alle intemperie i contenitori. La tipologia, l'aspetto, il colore, la foggia e le caratteristiche tecniche devono essere sottoposte preventivamente al competente servizio del Comune di Palombara Sabina tramite documentazione fotografica e schede tecniche. Il servizio approva contestualmente anche l'eventuale proposta di posizionamento.
L'acquisto ed il posizionamento del sistema oscurante da parte dell'utenza deve avvenire obbligatoriamente prima dell'effettivo posizionamento delle attrezzature fornite.
 - Dotare le attrezzature di *Serratura gravitazionale*: tale sistema di chiusura mitiga i rischi relativi ad esalazioni di odori sgradevoli e conferimento da parte di terzi di rifiuti non conformi e non pregiudica l'efficienza e l'efficacia del servizio.



- *Pulizia dell'area*: a carico dell'utente ricade anche la pulizia dell'area ospitante la Postazione e delle aree immediatamente adiacenti. La mancata manutenzione e/o mancata costante pulizia è soggetta a sanzione amministrativa.
8. La Postazione è soggetta a TOSAP o similare quando posizionata su aree pubbliche. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o similare, se dovuto, implica la decadenza del titolo autorizzativo ed eventuale sanzione amministrativa.
9. L'autorizzazione alla Postazione viene concessa dal competente servizio del comune di Palombara Sabina, che ne tiene traccia nei suoi archivi. La data ed il numero di autorizzazione deve essere esposta ben visibile sulla parte frontale del sistema oscurante al fine di garantire e facilitare controlli da parte dell'autorità competente circa il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.
- L'esposizione su area pubblica senza titolo autorizzativo o con titolo decaduto è soggetta a sanzione amministrativa.

Art. 17 – Conferimento dei rifiuti ed esposizione delle attrezzature

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del Soggetto Gestore, le attrezzature destinate alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o loro incaricati, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario di raccolta. L'esposizione deve avvenire dopo le ore 21:00 del giorno precedente ed entro le ore 5:00 del giorno previsto per la raccolta della frazione di rifiuto. Anche le utenze che si servono delle Postazioni, ai sensi dell'Art.16 del presente Regolamento, sono tenute al rispetto di queste fasce orarie. Il conferimento in giorni ed orari differenti è soggetto a sanzione amministrativa.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra il gestore della raccolta e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, rilasciando specifica manleva per eventuali danni durante l'esecuzione del servizio. In Nessun caso il Comune può obbligare la ditta preposta alla raccolta a svolgere il servizio accedendo ad aree private.
3. Le utenze devono esporre le attrezzature secondo precise modalità volte a limitare i disagi che le stesse o la frazione di rifiuto prodotta possa provocare alla comunità. Nel caso specifico le utenze sono tenute a:
 - *Rispettare le buone pratiche di differenziazione delle frazioni di rifiuto*, seguendo pedissequamente le indicazioni date di volta in volta dal Comune di Palombara Sabina in accordo con il Soggetto Gestore.
 - *Conferire la frazione di rifiuto prodotta esclusivamente nelle attrezzature*. È cura dell'utente assicurarsi della corretta chiusura del contenitore e/o sacco qualora e dove previsto. *È vietato l'utilizzo di sacchi non trasparenti*.
 - *Posizionare le attrezzature in modo da non costituire pericolo né intralcio* per la circolazione veicolare o pedonale
 - *Assicurare le attrezzature* tramite sistema di bloccaggio a ganci (o altro sistema) presso mura e/o pali per mitigare rischi derivanti da avverse condizioni meteo, randagismo, atti di incuria e dispersione di rifiuti nell'area circostante. Le spese di fornitura ed installazione del meccanismo di fissaggio sono a carico dell'utenza/delle utenze. È fatto divieto il posizionamento dei sacchi a terra, che vengono considerati come "abbandono di rifiuto", a meno che non sia chiaramente identificabile l'utenza produttrice e proprietaria del rifiuto stesso e il sacco stesso posizionato in modo tale da evitare spargimento del contenuto a causa di eventi meteorici o attacchi di animali.
 - *Pulizia dell'area*: a carico dell'utente ricade anche la pulizia dell'area prospiciente e nelle immediate vicinanze del luogo deputato all'esposizione delle attrezzature.
4. È tassativamente vietato l'utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento di ogni frazione, in particolar modo sacchi non compostabili per la frazione Umida, contenitori diversi da carta e cartone per la frazione carta e qualsiasi tipo di contenitore per la frazione vetro.
5. Qualora il rifiuto non sia ispezionabile o correttamente differenziato il Soggetto Gestore certifica la Non Conformità del rifiuto e non procede al ritiro dello stesso. Contestualmente informa l'ufficio comunale



preposto ed appone adeguato avviso all'utenza la quale ha l'obbligo di riselezionare il rifiuto in modo adeguato e conferire correttamente.

6. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti, o loro incaricati, sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali o negli spazi debitamente concessi ai termini del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento entro comunque le ore 18:00.
7. Gli utenti sono tenuti a non collocare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente Regolamento. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
8. Le utenze condominiali possono fare istanza per la riduzione del numero di carrellati in dotazione, fino ad un minimo di 3 (TRE), ove conferire, secondo calendario:
 - Contenitore 1: Umido
 - Contenitore 2: Indifferenziato
 - Contenitore 3: Vetro, carta, plastica

Art. 18 – Frequenza di svuotamento, lavaggio e igienizzazione dei contenitori

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto stipulato con il Soggetto Gestore, nell'ambito del quale si stabilisce anche le frequenze di svuotamento e l'eventuale lavaggio dei contenitori dei rifiuti. Il Soggetto Gestore è tenuto alla predisposizione del calendario annuale di raccolta rifiuti, da distribuire e pubblicare su sito dedicato, sul sito del Comune di Palombara Sabina e sulle pagine social network entro il mese di gennaio di ogni anno.
2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
 - a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta ogni quindici giorni o aumentare due volte a settimana nei casi particolari in cui potenzialmente si possono determinare criticità igienico - sanitarie;
 - b) una frequenza di svuotamento di almeno tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione umida; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a due volte la settimana.
3. Il lavaggio e l'igienizzazione delle attrezzature domestiche (mastelli) sono eseguiti a cura dell'utenza interessata. Il lavaggio e l'igienizzazione delle attrezzature carrellate sono a carico delle utenze interessate, salvo sé disciplinati diversamente dai contratti di appalto.

Art. 19 – Nuova assegnazione in caso di smarrimento/sottrazione o danneggiamento delle attrezzature

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione e al Soggetto Gestore lo smarrimento o il danneggiamento o la sottrazione delle attrezzature fornite tramite PEC o Comunicazione semplice presso l'ufficio protocollo, indicando l'intestatario della TARI e l'indirizzo dell'utenza interessata. In caso di bisogno di nuova fornitura di sacchi, se previsti, l'utente è tenuto a farne richiesta direttamente al Soggetto Gestore.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al comodatario, la sostituzione è effettuata a carico dell'Amministrazione nel massimo di 1 sostituzione ogni 5 anni per ogni attrezzatura a far data dall'ultimo cambio attrezzature generalizzato per tutte le utenze del territorio. Dalla seconda richiesta in poi, la sostituzione è effettuata a carico dell'utenza, dietro corresponsione di € 30,00.



3. Ove lo smarrimento o il danneggiamento siano imputabili al comodatario, la sostituzione è effettuata sempre a carico dell'utenza, dietro corresponsione di € 30,00.

CAPO II – La raccolta di prossimità

Art. 20 – Organizzazione del servizio di prossimità

1. La raccolta di prossimità è un servizio di raccolta di rifiuti organizzato mediante l'assegnazione a gruppi di utenze, UD o UND, di attrezzature per il conferimento giornaliero dei rifiuti ed è svolta laddove non sia conveniente raccogliere tramite PaP. Tale tipologia di raccolta viene erogata nei nuclei abitati extraurbani (case sparse) del territorio comunale di Palombara Sabina ed è organizzata per motivi di ottimizzazione di costi e di servizio a causa della forte dispersione abitativa, infatti, agevola e velocizza le operazioni di svuotamento e di manovra dei mezzi del Soggetto Gestore
2. I gruppi di utenze vengono selezionati principalmente con criteri di vicinanza territoriale (assegnatari).
3. Le attrezzature destinate al conferimento sono organizzate per tipologia e volume variabile, valutate in funzione della quantità di rifiuto atteso prodotto e raggruppate in un unico sito (di seguito "Prossimità").
4. Le Prossimità sono istituite in base ad uno specifico piano di posizionamento, in riferimento al quale:
 - a) Il Soggetto Gestore predispose, d'intesa con l'Amministrazione, il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti ed ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse.
 - b) Le revisioni e gli aggiornamenti al piano sono redatti dal Soggetto Gestore, anche su motivata e specifica richiesta dell'Amministrazione. Le revisioni e gli aggiornamenti sono poi approvati dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale. Decorso tale termine senza che l'Amministrazione si sia espressa, revisioni e aggiornamenti si intendono approvati
5. Gli unici autorizzati al conferimento nelle Prossimità sono gli assegnatari. Il conferimento del rifiuto in una Prossimità di cui l'autore non risulta essere assegnatario viene sanzionato come abbandono.
6. Le Prossimità non sono soggette a pagamento di tassa di occupazione di suolo pubblico o similare.
7. È tassativamente vietato, come per il servizio di raccolta PaP, l'utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento di ogni frazione per tutte le utenze su tutto il territorio comunale ed in generale per il conferimento di ogni tipo di rifiuto.

Art. 21 – Caratteristiche, posizionamento e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione

1. Per l'espletamento del servizio vengono fornite al gruppo di utenze Contenitori/Bidoni Carrellati per tutte le frazioni di rifiuto in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto prodotto atteso.
2. In base al numero di utenze singole presenti, sono assegnati contenitori carrellati adeguatamente dimensionati. (120 litri – 240 litri -360 litri – 1100 litri) di colore adeguato, atto a distinguere immediatamente quale frazione di rifiuto è destinata ad ospitare l'attrezzatura.
3. Ai fini della raccolta di prossimità i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico. Devono essere rispettate alcune linee guida:
 - c) Le attrezzature devono essere posizionate su superfici piane, stabili ed eventualmente delimitate e/o schermate al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione, il decoro e la pulizia dell'area.
 - d) Le Prossimità devono essere adeguatamente munite di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non devono costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
 - e) Le attrezzature non possono essere posizionate a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono al piano terra ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
 - f) A richiesta dell'utenza, ed eventualmente a loro carico, è possibile installare serrature gravitazionali in modo da scongiurare conferimento da parte di terzi non autorizzati nelle Prossimità.



4. Il lavaggio e l'igienizzazione delle attrezzature componenti la Prossimità sono eseguiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.

Art. 22 – Conferimento del rifiuto e svuotamento

1. Le utenze devono conferire secondo precise modalità volte a limitare i disagi che la frazione di rifiuto prodotta può provocare alla comunità. Nel caso specifico le utenze sono tenute a:
 - *Rispettare le buone pratiche di differenziazione delle frazioni di rifiuto*, seguendo pedissequamente le indicazioni date di volta in volta dal Comune di Palombara Sabina in accordo con il Soggetto Gestore.
 - *Conferire la frazione di rifiuto prodotta esclusivamente nelle attrezzature*. È cura dell'utente assicurarsi della corretta chiusura del contenitore e/o sacco qualora e dove previsto. *È vietato l'utilizzo di sacchi non trasparenti*.
 - *Non spostare le attrezzature dal punto assegnato in modo da non costituire pericolo né intralcio* per la circolazione veicolare o pedonale
 - *Segnalare* qualsiasi rottura, danneggiamento o manomissione delle attrezzature per mitigare rischi derivanti da avverse condizioni meteo, randagismo, atti di incuria e dispersione di rifiuti nell'area circostante.
2. È tassativamente vietato l'utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento di ogni frazione, in particolare modo sacchi non compostabili per la frazione umida, contenitori diversi da carta e cartone per la frazione carta e qualsiasi tipo di contenitore per la frazione vetro.
3. Lo svuotamento viene eseguito dal Soggetto Gestore secondo il calendario stabilito per le UD e UND.
4. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del Soggetto Gestore, le frazioni di rifiuto devono essere conferite presso la Prossimità nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario di raccolta (in base alla tipologia di utenza). Il conferimento deve tassativamente avvenire dopo le ore 21:00 del giorno precedente ed entro le ore 5:00 del giorno previsto per la raccolta della frazione di rifiuto. Il conferimento in giorni ed orari differenti è soggetto a sanzione amministrativa.

Capo III – La raccolta con ecostazioni informatizzate (Mini Isole).

Art. 23 - Organizzazione del servizio con Mini Isole

1. Per Mini Isola si intende un sistema meccanizzato per il conferimento dei rifiuti differenziati, organizzato in stazioni fisse, dislocate in punti nevralgici e strategici individuati dall'Amministrazione Comunale. Il sistema può essere organizzato per la raccolta di tutte le frazioni di rifiuto, lasciando la possibilità di conferire in ogni momento della giornata, oppure specificando possibilità di conferimento in determinate giornate ed orari. Orari e modalità di utilizzo sono comunicati direttamente alle utenze assegnatarie nel momento di consegna del badge di apertura.
2. La raccolta tramite Mini Isole è organizzata mediante l'assegnazione, a ciascuna utenza individuata all'interno di un gruppo di utenze con determinate caratteristiche, della possibilità di conferimento dei rifiuti differenziati in uno o più punti dislocati sul territorio.
3. Le Mini Isole sono accessibili tramite badge, tessera o altra chiave elettronica, rilasciata dal competente ufficio comunale, che consente l'apertura della bascula di immissione esclusivamente all'utenza assegnataria.
4. In base alle esigenze del territorio, possono essere previste Mini Isole nei centri urbani (anche nel centro storico) e nei nuclei abitati extraurbani (case sparse) e laddove se ne riscontri la necessità per motivi di efficientamento del servizio.
5. È tassativamente vietato l'utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento di ogni frazione, in particolare modo sacchi non compostabili per la frazione umida, contenitori diversi da carta e cartone per la frazione carta e qualsiasi tipo di contenitore per la frazione vetro.



Art. 24 – Utenze aventi diritto e gestione delle variazioni

1. Le utenze che conferiscono nelle Mini Isole sono individuate tra:
 - a) UD non residenti (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo da parte di utente non residente o che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato).
 - b) UD e UND che si trovano in condizioni particolari relativamente alle modalità di smaltimento dei rifiuti stabilite dal calendario in vigore e dal presente Regolamento, autorizzate dal competente ufficio tecnico previa istruttoria;
 - c) UD che ne facciano richiesta oppure individuate dall'Amministrazione Comunale, ubicate nelle immediate vicinanze della Mini Isola, fatta salva la capacità di conferimento della Mini Isola stessa;
 - d) UD e UND per il quale il Soggetto Gestore propone all'Amministrazione Comunale la sospensione del servizio PaP o il servizio di prossimità per motivi di efficientamento ed economicità del servizio.
2. Le utenze assegnatarie del servizio Mini Isola sono escluse dal PaP o dal servizio di prossimità, dovendo conferire esclusivamente presso l'ecostazione.
3. L'Amministrazione Comunale assegna a ciascuna utenza individuata un Badge (nominativo e non cedibile) per il conferimento dei rifiuti differenziati in uno o più punti dislocati sul territorio. Tale Badge permette di risalire all'identità dell'utente in caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale può, a seguito di richiesta dall'utente, sia esso domestico che non domestico, rilasciare autorizzazione tramite ufficio tecnico, al conferimento presso le Mini Isole, alle condizioni espresse dal presente Regolamento, per motivi di efficientamento ed economicità del servizio.
5. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'ufficio tecnico, può variare le modalità di conferimento presso le Mini Isole, dandone notizia agli interessati tramite i canali telematici e affissione di avviso presso le stesse ecostazioni.
6. In qualsiasi momento, l'Amministrazione può interdire ad una o più utenze il conferimento presso le ecostazioni. In questa ipotesi, il Comune ne rilascia comunicazione all'indirizzo dell'utenza indicando la modalità alternativa di conferimento.

Art. 25 - Caratteristiche, posizionamento e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione

1. Il sistema Mini Isola è costituito da una struttura in acciaio che ospita 5 cassonetti a carica superiore di capacità 1100 litri movimentabili dai normali mezzi di raccolta, uno per ogni frazione di rifiuto. Ad ogni cassonetto è dedicata un'apertura (bascula) informatizzata che permette l'immissione del rifiuto in determinate fasce orarie e in determinati giorni della settimana, accessibile tramite badge.
2. La pulizia giornaliera generale dell'impianto è a cura del Soggetto Gestore.
3. La manutenzione è a cura dell'Amministrazione Comunale che si occupa anche della videosorveglianza.
4. Il posizionamento e la dislocazione delle Mini Isole sul territorio viene valutato e progettato dall'Amministrazione Comunale seguendo parametri quali:
 - a) Grado di dispersione delle utenze;
 - b) Densità abitativa baricentrica rispetto all'eventuale posizionamento;
 - c) Difficoltà di svolgimento del servizio di raccolta PaP o di prossimità;
 - d) Presenza di aree attrezzate/attrezzabili nella disponibilità del Comune o nella possibilità di essere acquisite;
 - e) Presenza nelle immediate vicinanze di un sufficiente numero di utenze che presentino caratteristiche comuni tali da poter essere indirizzate verso un conferimento presso una Mini Isola.

Art. 26 - Frequenze di svuotamento, lavaggio e di igienizzazione dei contenitori



1. I rifiuti conferiti presso le Mini Isole vengono rimossi nel pieno rispetto del calendario in vigore. Per la pulizia e igienizzazione, si rimanda a quanto previsto nel contratto di appalto con il Soggetto Gestore.

TITOLO II – Gestione della raccolta di categorie particolari di rifiuti

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio o con consegna diretta da parte dell'utente presso il centro di raccolta quando sono presente nel territorio comunale.
2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente, comunicata all'assistenza telefonica al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. All'atto della chiamata, l'utente fornisce nome e cognome dell'intestatario dell'utenza per cui si richiede il ritiro domiciliare, al fine del controllo dell'iscrizione al ruolo TARI.
3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con l'assistenza telefonica. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. L'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con l'assistenza telefonica è soggetta a sanzione amministrativa.
4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e di beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, presso il centro di raccolta o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta.
5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 28 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, a norma di legge, si intendono i beni, come da definizione di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. A norma di legge:
 - a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito, eventualmente, solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;
 - b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici.
4. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti da UD del territorio del Comune di Palombara Sabina, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità già citate riguardo i rifiuti ingombranti.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di



contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

6. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.Lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, in particolare la gestione dei RAEE professionali (art.3, lettera p del D.Lgs. 151/2005) si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di recepimento 25 luglio 2005, n. 151. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006.

Art. 29 – Cantieri edili

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio sono tenuti a comunicare al Comune il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti attesa a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Soggetto Gestore organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel cantiere, forniti ai sensi del presente articolo, il Comune/Soggetto Gestore richiede ai titolari delle predette imprese un corrispettivo commisurato all'entità dei servizi medesimi.
4. Le attrezzature fornite sono assegnate al responsabile/titolare della Ditta e devono essere custodite in modo tale da assicurarne l'integrità per un efficace utilizzo nel tempo. In caso di rottura o danneggiamento imputabile all'impresa, il responsabile/titolare è tenuto al risarcimento del costo della/e attrezzatura/e.
5. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.
6. Le ditte sono tenute ad organizzare un sistema alternativo al servizio di raccolta comunale per lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili a RU prodotti dal cantiere.

Art. 30 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e non possono essere conferiti nella frazione indifferenziata.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati presso le farmacie del territorio.

Art. 31 – Altri rifiuti urbani pericolosi

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:
 - a) oli minerali esausti;
 - b) oli vegetali esausti;
 - c) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
 - d) lampade al neon;
 - e) vernici;



f) Siringhe potenzialmente infette

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il centro di raccolta comunale o, nel caso di oli vegetali esausti, tramite punti di raccolta dislocati sul territorio.

Art. 32 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248 e s.m.i.
4. Le utenze hanno l'obbligo di informarsi per lo smaltimento di tali rifiuti consultando il materiale informativo a disposizione. L'Amministrazione ed il Soggetto Gestore sono a disposizione per le indicazioni di legge anche attraverso il servizio di consulenza telefonica.

TITOLO III – Ulteriori servizi di igiene urbana

CAPO I – Pulizia del territorio

Art. 33 – Decoro e pulizia delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti. L'Amministrazione, laddove ve ne sia necessità, provvede ad istituire divieti di sosta in orari e giorni prestabiliti, per agevolare lo spazzamento meccanizzato delle strade.
2. Il Soggetto Gestore, in accordo con il Comune di Palombara Sabina, interviene con la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o area soggetta ad uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua e fossi, qualora insistano su proprietà pubblica. Qualora i fossi siano su proprietà privata, è fatto obbligo al proprietario il mantenimento della pulizia e del decoro delle rive, in modo da agevolare il flusso delle acque meteoriche e di scolo, per scongiurare pericolo a cose e persone in previsione di un eventuale aumento dello stesso in caso di eventi atmosferici eccezionali.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati appositi cestini e attrezzature similari. È vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dal competente servizio comunale e variate in numero e posizione secondo necessità.

La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione Comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 34 – Pulizia e decoro delle aree occupate da esercizi pubblici



1. La pulizia delle aree soggette a concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, è a cura del titolare della concessione.
La pulizia delle aree occupate è indipendente dai tempi del servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate. Il decoro e la pulizia delle stesse deve essere garantito giornalmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi il bisogno.
2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata.
Il rifiuto prodotto deve poi essere esposto per il ritiro in un unico conferimento, avendo cura di ridurre al minimo lo spazio di ingombro.

CAPO II – Servizi a richiesta o occasionali

Art. 35 - Manifestazioni pubbliche

1. Il competente Ufficio predispone/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate ogni anno ed ogni qualvolta ve ne sia necessità. Nel caso di manifestazioni non istituzionalizzate, i richiedenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente ed al gestore del servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte e camper*, e il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni in possesso per tali manifestazioni, il Soggetto Gestore organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti nel caso di manifestazioni istituzionalizzate. Nel caso di manifestazioni non istituzionalizzate il comune di Palombara Sabina richiede agli organizzatori un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento comunale competente in materia.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni indicano il referente per la raccolta rifiuti. Il referente diventa custode delle attrezzature fornite e responsabile in caso di sanzioni riguardanti il corretto conferimento del rifiuto. È inoltre tenuto alla corretta informazione degli avventori/frequentatori circa le modalità di differenziazione ed è tenuto ad assicurarsi che gli stessi non abbandonino al suolo i rifiuti prodotti.
Qualora non venga indicata la figura sopra citata tra gli organizzatori, viene individuato come responsabile il rappresentante legale dell'ente organizzatore o, in alternativa, del richiedente.

Art. 36 – Mercati

1. Laddove si svolgano mercati, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti specificamente destinato, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
2. Gli esercenti che praticano il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare l'area assegnata in tempo utile per l'inizio delle operazioni di pulizia e raccolta da parte del Soggetto Gestore. L'area deve essere lasciata libera entro le ore 14:00.
3. L'occupante è tenuto a ripulire l'area utilizzata dai rifiuti sparsi, soprattutto da pezzi di carta, vetri, cocci, residui di umido, buste e rifiuti leggeri in plastica anche con l'ausilio di scope e ramazze e conferire il rifiuto differenziato nelle diverse frazioni. L'occupante deve prestare particolare attenzione a raggruppare:
 - a) residui di umido all'interno di sacchetti biodegradabili e conferirli nei cassoni messi a disposizione dal Soggetto Gestore, se disponibili.
 - b) imballaggi in plastica di piccole/medie dimensioni (bottiglie, involucri, scatolame in plastica, ecc) all'interno di sacchi trasparenti o semitrasparenti;
 - c) carta e cartoni all'interno di un contenitore in cartone di dimensioni adeguate, in alternativa utilizzare, i cassoni di conferimento messi eventualmente a disposizione dal Soggetto Gestore.

Qualora non fossero disponibili gli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio per la raccolta differenziata, l'occupante dell'area mercatale è tenuto comunque a raggruppare le varie tipologie



di rifiuto separandole dalle altre in modo INEQUIVOCABILE per agevolare sia il riconoscimento delle varie tipologie, sia la velocità del servizio di pulizia.

4. La mancata osservanza di quanto stabilito al precedente comma 2 implica sanzione amministrativa all'assegnatario dell'area.

TITOLO IV - Centri comunali ed isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti urbani

Art. 37 - Gestione dei centri comunali di raccolta

1. La trattazione delle finalità, modalità di conferimento e gestione delle isole ecologiche presenti sul territorio comunale è demandato ad apposito regolamento approvato a parte.

Art. 38 - Gestione delle isole ecologiche mobili o giornate ecologiche

1. La trattazione delle finalità, modalità di conferimento e gestione delle isole ecologiche mobili oppure giornate ecologiche organizzate sul territorio comunale durante l'anno solare è demandato ad apposito regolamento approvato a parte.

TITOLO V – Compostaggio domestico

Art. 39 – Definizioni, oggetto e finalità della pratica del compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina (matrice umida) e da scarti vegetali che dopo essere stati sottoposti a trasformazione aerobica naturale, portano alla produzione di compost, cioè terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
2. Le utenze che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti (umida e vegetale), contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale consapevole di come la pratica del compostaggio domestico possa aiutare a ridurre quantitativamente la frazione umida conferita al servizio pubblico (garantendo benefici ambientali ed economici all'intera comunità) sostiene e favorisce tale pratica, assicurando un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi che ne derivano.
4. La riduzione della frazione umida conferita al servizio di raccolta pubblico consente una riduzione su base percentuale della TARI relativa all'utenza che svolge compostaggio domestico, applicata nella misura e alle condizioni previste dal Regolamento Comunale vigente in materia.
5. Nell'ottica di una riduzione dei costi per l'intera comunità, l'Amministrazione comunale in accordo con il Soggetto Gestore, sospende il servizio di raccolta PaP della frazione umida per le utenze che praticano il compostaggio domestico, essendo la frazione umida prodotta non compostabile un quantitativo estremamente ridotto.

Art. 40 – Tipologie di compostaggio e attrezzature

1. Sono ammesse tutte le forme di compostaggio possibili (compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea) purché vengano eseguite senza ledere in alcun modo il decoro pubblico e recare molestia alla comunità (spargimento di liquami, cattivo odore).
2. Le attrezzature previste per lo svolgimento della pratica di compostaggio domestico (Compostiera, fermenti, ecc) sono a carico dell'utenza.
3. Il Comune di Palombara Sabina si riserva di erogare facilitazioni alle utenze iscritte all' Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere qualora ve ne sia disponibilità oppure attraverso la stipula di convenzioni per concordare una scontistica riservata ai Compostatori che insistono sul territorio comunale.



Art.41 – Albo comunale dei Compostatori

1. Gli utenti che dichiarano di effettuare il compostaggio domestico, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendo i rifiuti compostabili al servizio pubblico, vengono iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori.
2. A tutti gli utenti iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori sono garantiti degli sgravi previsti dal regolamento Comunale ed eventualmente facilitazioni. A tali utenze viene sospeso il servizio di raccolta PaP della frazione umida da parte del Soggetto Gestore e viene fatto divieto di conferire la frazione umida in eventuali Prossimità nel caso in cui l'utenza non sia servita da PaP.
3. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, compilando un modulo prestampato e messo a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione. Il modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo via PEC o a mano e può essere consegnato da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI.
4. Hanno diritto a fare domanda all'Albo Comunale dei Compostatori tutti gli utenti residenti nel Comune di Palombara Sabina che rappresentano UD del territorio comunale, che *non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI* e che autocertificano di possedere i seguenti requisiti mediante il modulo di iscrizione:
 - a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici.
 - b) disporre di aree private di proprietà o in disponibilità (orto, giardino) adiacenti alla propria abitazione dove poter svolgere il compostaggio domestico e che presenti una superficie minima di almeno 150 Mq per nucleo familiare
 - c) rendersi disponibili per la fase di formazione, eventualmente online, nonché per controlli e verifiche che l'Amministrazione o il Soggetto Gestore ritengano opportuni.
5. Nel caso in cui venga indicato più di una volta da più utenze lo stesso terreno ai fini del compostaggio domestico (individuato catastalmente tramite foglio e particella), le utenze interessate devono comunicare entro 15 giorni, un nuovo piano per il compostaggio che individui dei lotti di terreno adeguati. Ove questo venga disatteso, viene mantenuta la prima utenza richiedente in ordine temporale e depennate le altre dall'Albo Compostatori.
6. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.
7. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dall'Ufficio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi o da organo da esso delegato.

Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede municipale.

Art. 42 - Rifiuti compostabili e non compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti rifiuti prodotti dalle UD:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the privi di fermagli metallici, gusci d'uova ...);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi ...);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevute di detersivi o prodotti chimici in genere, comunque in piccola quantità);
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali;Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal Soggetto Gestore o presso il Centro di raccolta comunale.
2. È fatto divieto assoluto di compostare tutti quei materiali per cui il processo di compostaggio risulta impossibile o la loro presenza nel compost pericolosa. A titolo esemplificativo non esaustivo si riportano alcuni esempi: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica,



sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (es. pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno, comunque, sottoposto, a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Le utenze hanno l'obbligo di smaltire questi rifiuti seguendo le buone pratiche di differenziazione e conferendo i rifiuti speciali secondo tempi e modi indicati dal Soggetto Gestore.

Art. 43 – Ubicazione della compostiera e buone pratiche per il corretto compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di 5 (cinque) metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre (minimo 5 metri) delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
2. Le utenze hanno l'obbligo di controllare costantemente il processo di compostaggio, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.
3. Le utenze, qualunque tecnica adottino, devono svolgere il compostaggio preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e riva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:
 - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso
 - b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato); Si ricorda di prestare attenzione a foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) e ad avanzi di cibo di origine animale poiché rallentano il processo di compostaggio.
 - c) utilizzare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - d) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
 - e) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione ed il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - f) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - g) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
 - h) moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
5. Si rammenta che molti degli scarti da cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 44 – Controlli e cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori, variazioni e recesso.

1. Al fine di accertare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico il Comune prevede dei controlli finalizzati alla verifica del corretto utilizzo della compostiera da parte degli organi preposti.
2. In seguito ai sopralluoghi è redatta, eventualmente, apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività venga realizzata in modo sporadico o scorretto, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di 15 (*quindici*) giorni.
3. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta la cancellazione d'ufficio dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori con decadenza della riduzione tributaria.



4. Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Ambiente.
5. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune di Palombara Sabina – Ufficio Ambiente e Ufficio Tributi, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso o tramite PEC.
Viene quindi ripristinato il servizio di raccolta PaP della Frazione Umida e sospesa la riduzione TARI.

Art. 45 - Riduzione tributaria e sua decadenza

1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano, a fronte della frazione umida non conferita al servizio di raccolta, di una riduzione della parte variabile dell'importo della TARI, stabilita nello specifico regolamento e/o da deliberazioni.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo.
3. A tal fine, l'Ufficio Tributi, che applica la TARI, mantiene copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

PARTE III

CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I – Vigilanza e divieti

Art. 46 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto dell'applicazione del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione, per l'attività di vigilanza del rispetto del presente Regolamento può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, anche di Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai registri istituiti per legge o di personale addetto ed abilitato al controllo.
3. La Polizia Locale, detiene e gestisce il database delle sanzioni irrogate.
4. Il coordinamento del personale comunale abilitato al controllo ed il personale di cui al comma 2, è esercitato congiuntamente dal Comandante della Polizia Locale e dal Dirigente dell'Area Tecnica Comunale.

Art. 47 – Attività di vigilanza, accertamento e controllo

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti al controllo, il Soggetto Gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento.
2. La vigilanza è effettuata da personale del Soggetto Gestore, incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 27 del 09/07/1998 qualora nominato dal Sindaco. Detto personale redige apposita relazione che è trasmessa agli organi dell'Amministrazione per eventuale perfezionamento dell'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni ai sensi della legge n°689 del 24 novembre 1981.
3. Il controllo e l'accertamento per l'applicazione delle sanzioni previste per inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, viene effettuato secondo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n°689 dalla Polizia Locale e dal personale incaricato.
4. Il personale incaricato, nella loro qualità di pubblici ufficiali, possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori, comunque nel rispetto delle normative sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento e la tracciabilità del rifiuto se necessaria. Tali attività potranno essere svolte anche



attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.

5. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo ordinari, è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza. Tale sistema può essere utilizzato per:
 - a) accertare l'abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - b) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di deposito dei rifiuti nel servizio di prossimità e Mini Isole.
6. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016 e del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003, nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza
7. L'Amministrazione individua le aree da sottoporre a videosorveglianza previa intesa con la Polizia Locale, che utilizza il sistema per le finalità suddette in qualità di organo di polizia amministrativa, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria.
8. L'accesso al sistema di videosorveglianza per esigenze di manutenzione è consentito anche al personale dell'ufficio tecnico comunale

Art. 48– Divieto di abbandono

1. È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti (qualsiasi tipologia di rifiuto) sul suolo e nel suolo, come già specificato dal presente Regolamento, nelle aree pubbliche, private o private ad uso pubblico. Fatto salvo che la violazione non costituisca reato, chiunque viola i divieti di cui al presente comma, è punito con le sanzioni amministrative pecuniaria di cui al presente Regolamento.
2. È vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. È vietato utilizzare sacchi non trasparenti per il conferimento, sia esso differenziato che indifferenziato al fine della vigilanza sulla corretta differenziazione delle frazioni di rifiuto.
4. È vietato abbandonare i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (Guanti, mascherine, ecc.)
5. È vietato inoltre abbandonare o depositare i rifiuti e i sacchi di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal Soggetto Gestore per il conferimento, anche se si tratti di rifiuti correttamente differenziati.
6. È vietato depositare contenitori di olio esausto al di fuori dei cassoni/bidoni individuati e debitamente distribuiti sul territorio comunale atti al corretto conferimento.
7. È vietato depositare indumenti, sfusi o raccolti in contenitori, all'esterno dei raccoglitori (di colore verde o altro) individuati e debitamente distribuiti sul territorio comunale atti al corretto conferimento.
8. È vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Palombara Sabina, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido, rifiuti che ledano l'igiene pubblica e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.
9. È vietato soddisfare in aree pubbliche e private ad uso pubblico bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati e/o abbandonarli all'interno di sacchi e/o contenitori.
10. È vietato introdurre nei contenitori domestici, carrellati o nelle Mini Isole ecologiche:
 - a. rifiuti speciali
 - b. sostanze liquide
 - c. materiale in combustione o non completamente spento
 - d. materiali o oggetti (metalli e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento
 - e. rifiuti urbani pericolosi - RUP
 - f. rifiuti da costruzione o demolizione
 - g. pneumatici
 - h. altri rifiuti per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero specifici servizi integrativi (ingombranti, RAEE. pannolini e pannoloni, Olii vegetali esausti, indumenti usati, ecc)



11. È vietato introdurre nei contenitori o nelle attrezzature oggetti taglienti o acuminati senza averli preventivamente protetti in modo da non causare lacerazioni a sacchi o lesioni a terzi.
12. Nel caso di Nuova Edificazione, di Ristrutturazione Urbanistica, Nuovo impianto urbanistico, di iniziativa popolare o pubblica, e comunque ogni qualvolta se ne presenti l'occasione in caso di lavorazioni sull'edificio o sulle pertinenze private che presentino un affaccio su una strada pubblica o privata ad uso pubblico, dovranno essere obbligatoriamente previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti domestici/condominiali. I locali destinati ad esercizi di ristorazione e di somministrazione bevande e quelli destinati alla vendita di alimenti confezionati in loco, devono essere realizzati con autonomi spazi idonei per i contenitori dei rifiuti.

Art. 49 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. Può essere autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in deroga ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., del Decreto citato.

Art. 50 – Altri divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a. Il deposito, all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio, di qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere anche se racchiusi in sacchetti e/o differenziati;
 - b. L'esposizione di sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti;
 - c. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - d. qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - e. il conferimento di rifiuti diverso da quello cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
 - f. il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - g. il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - h. la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - i. il conferimento di rifiuti nel territorio del Comune provenienti da altri Comuni;
 - j. il danneggiamento delle attrezzature e strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - k. l'abbandono di rifiuti all'esterno e all'interno del centro di raccolta.
 - l. per le UND, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - m. per le UND, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - n. L'utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento dei rifiuti.
 - o. L'utilizzo dei sacchi non biodegradabili/compostabili per il conferimento della frazione umida
 - p. L'utilizzo di sacchi in plastica per il conferimento del vetro e della frazione carta.



CAPO II – Sanzioni

Art. 51 – Regime sanzionatorio

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite applicando sanzioni amministrative pecuniarie o penali previste dalla normativa in vigore e secondo quanto indicato dal D.Lgs. 152/2006, con le modalità e le forme indicate dalla legge n°689/1981 e ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta è ammesso nella misura di DUE TERZI della sanzione stessa (o dal cumulo delle sanzioni) da pagarsi entro 60 giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, secondo quanto deciso dall'Amministrazione Comunale che ha competenza di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, per le violazioni al presente Regolamento.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, i lavori di rimozione dei rifiuti in aree pubbliche o private ad uso pubblico sono eseguiti d'ufficio a cura dell'Amministrazione comunale che procedono all'individuazione del trasgressore e all'ingiunzione delle sanzioni previste.
4. La rimozione in area privata è a carico del trasgressore e/o obbligato in solido mediante apposito provvedimento amministrativo elevato dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente, con ingiunzione della sanzione relativa.
5. Qualunque spesa aggiuntiva sostenuta dall'Amministrazione o Soggetto Gestore, per fronteggiare danni al personale dipendente e/o materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, causata da terzi identificati comporterà l'automatico addebito delle maggiori spese sostenute a/al contravventore.
6. Nel caso di inadempienza si procede alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria a norma di legge.
7. In presenza di più violazioni accertate, le singole sanzioni pecuniarie sono cumulate.
8. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, incassate dall'Amministrazione Comunale di Palombara Sabina, sono destinate nella misura di:
 - 50 % alla rimozione di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi;
 - 25 % alle attività di controllo;
 - 25 % alla attività di pulizia, decoro ambientale, gestione e manutenzione del verde pubblico.
9. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono i dipendenti della Amministrazione a cui il Sindaco, anche in base all'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2006, abbia conferito, attraverso formale provvedimento (convenzioni con associazioni di volontariato) funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento relative alla modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

Art. 52 – Sanzioni per le violazioni del Regolamento

1. Le sanzioni sono comminate proporzionalmente alla quantità, alla tipologia di rifiuti e al grado di impatto ambientale. Si applicano le seguenti sanzioni per violazioni al presente Regolamento:

	Divieto	Sanzione
	Sezione A – Pericolo per operatori, intralcio del servizio e/o danneggiamento dotazioni	
1	il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 200,00
2	il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti, rifiuti acuminati o taglienti (che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante) o tali da danneggiare i contenitori, attrezzature, mezzi e terzi oppure tali da costituire situazioni di pericolo	€ 500,00



Comune di Palombara Sabina - Regolamento gestione dei rifiuti

3	Il danneggiamento, il ribaltamento o la rimozione di cestini portarifiuti	€ 350,00
4	il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 400,00
5	l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 100,00
56	Combustione illecita di rifiuti (ad esclusione dell'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale)	€ 1.500,00
57	Combustione illecita di rifiuti speciali	€ 3.000,00
8	Ostacolare e/o intralciare e/o ritardare il conferimento e le operazioni di raccolta e/o svuotamento dei contenitori	€ 150,00
9	Il conferimento dei rifiuti direttamente presso automezzi dedicati alla raccolta senza possibilità di controllo preventivo da parte dell'operatore in servizio o a sua insaputa	€ 200,00
10	Il conferimento di rifiuti provenienti da attività di ristrutturazione e/o manutenzione edilizia e/o domestica con modalità diverse da quelle indicate dal Soggetto Gestore	€ 500,00
Sezione B – Raccolta differenziata		
11	Il conferimento dei rifiuti in Postazioni o Prossimità non assegnate e/o secondo modalità non previste per il tipo di utenza, mancanza o mancata esposizione titolo autorizzativo e pulizia della Postazione.	€ 250,00
12	Utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento di ogni frazione	€ 75,00
13	Il conferimento di rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.	€ 250,00
14	Il conferimento di rifiuti in modo non differenziato ovvero il conferimento delle tipologie di rifiuti differenziati prodotti dalle UD e UND nel contenitore errato.	€ 250,00
15	Introduzione nei sacchetti, nei mastelli domestici, nei cestini getta-rifiuti o nei contenitori di Prossimità di: a. Materiale in combustione o non completamente spento b. Rifiuti da costruzione o demolizione c. Pneumatici d. RAEE e. Ingombranti f. Altre tipologie di rifiuti speciali	€ 500,00
16	Introduzione nei sacchetti, nei mastelli domestici, nei cestini getta-rifiuti o nei contenitori di Prossimità di rifiuti per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, o specifici servizi integrativi (rifiuti urbani pericolosi, pannolini e pannoloni, olii vegetali esausti, indumenti usati, ecc)	€ 300,00
17	Il conferimento della frazione umida in sacchetti non compostabili	€ 120,00
18	Il conferimento della frazione umida unitamente a frazioni estranee	€ 120,00
19	Il conferimento della frazione umida sfusa (senza sacchetto compostabile) nei contenitori, anche se dedicati.	€ 120,00
20	Il conferimento della frazione indifferenziata unitamente a frazioni differenziabili	€ 120,00
21	Il conferimento della frazione plastica in sacchetti non di materiale plastico riciclabile	€ 120,00
22	Il conferimento della frazione carta in sacchetti non di materiale carta/cartone riciclabile	€ 120,00
23	L'esposizione di sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal Soggetto Gestore	€ 120,00
24	il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€ 120,00



Comune di Palombara Sabina - Regolamento gestione dei rifiuti

25	Lo spostamento senza autorizzazione dei contenitori	€ 150,00
26	il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni	€ 600,00
27	per le UND, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€ 500,00
28	per le UND, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€500,00
Sezione C – Compostaggio domestico		
29	Esposizione della frazione umida per la raccolta porta a porta oppure conferirla all'interno di Prossimità per una utenza iscritta all'albo Compostatori	€ 300,00
30	Mancata osservanza delle modalità di compostaggio domestico o attività svolta in maniera sporadica o irregolare, ivi compresa inserimento di rifiuti non compostabili nella compostiera	€ 150,00
31	Mancato rispetto delle buone pratiche di compostaggio con conseguente formazione di emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro	€150,00
32	Mancato rispetto della distanza minima da altri fondi o confine di proprietà	€ 150,00
Sezione D – Abbandono rifiuti		
31	Utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche	€ 300,00
32	L'abbandono di dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine, ecc.)	€ 150,00
33	L'abbandono (gettare, versare e depositare), sulle aree pubbliche e aree private e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquee, i rivi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade, rifiuti urbani , immondizia, residuo solido, semisolido e liquido, rifiuti che ledano l'igiene pubblica, bisogni corporali e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti ermeticamente sigillati	€ 1.500,00
34	L'abbandono (gettare, versare e depositare) di rifiuti urbani in Aree sottoposte a tutela ambientale, archeologica e/o paesaggistica (centri storici, riserve naturali, Parchi Naturali, ecc.), immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti ermeticamente sigillati	€ 3.000,00
35	L'abbandono (gettare, versare e depositare) di rifiuti ingombranti (materassi, armadi, divani, scaffalature, ecc.) all'esterno dei cassonetti, sulle aree pubbliche e private e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquee, i rivi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.	€ 2.000,00
36	L'abbandono di rifiuti ingombranti (materassi, armadi, divani, scaffalature, ecc.) in Aree sottoposte a tutela ambientale, archeologica e/o paesaggistica (centri storici, riserve naturali, Parchi Naturali, ecc.)	€ 3.000,00
37	L'abbandono (gettare, versare e depositare) di rifiuti speciali (RAEE, Batterie, Pneumatici, olii minerali o sintetici) all'esterno dei cassonetti, sulle aree pubbliche e private e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquee, i rivi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade	€ 3.000,00
38	L'abbandono rifiuti speciali in Aree sottoposte a tutela ambientale, archeologica e/o paesaggistica (centri storici, riserve naturali, Parchi Naturali, ecc.)	€ 5.000,00



Comune di Palombara Sabina - Regolamento gestione dei rifiuti

39	L'abbandono di materiali composti prevalentemente o in toto da fibre contenenti amianto/eternit su area pubblica e privata	€ 6.000,00
40	L'introduzione di rifiuti all'interno dei pozzetti e/o caditoie stradali	€ 300,00
41	Lo smaltimento di rifiuti tramite gli scarichi fognari	€ 500,00
42	L'abbandono di rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai cestini getta-rifiuti	€ 300,00
43	L'abbandono di siringhe sul territorio o collocate nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago.	€ 300,00
44	L'asporto di rifiuti depositati durante le giornate ecologiche per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	€ 300,00
45	L'abbandono di prodotti di scarto e rifiuti da fumo senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti	€ 100,00
46	Abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi	€ 100,00
Sezione E – conduzione di Animali		
47	Mancata conduzione a guinzaglio per animali da compagnia per espletamento dei bisogni fisiologici dell'animale	€ 100,00
48	Mancata rimozione e esportazione delle deiezioni di animali	€ 150,00
Sezione F – Aree in concessione temporanea o continuativa		
49	Nelle aree occupate da mercati ambulanti non raccogliere, separare e differenziare i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dall'attività e non ridurre i volumi	€ 200,00
50	Nelle aree occupate da mercati ambulanti non aver chiuso in idonei sacchi a tenuta i rifiuti putrescibili	€ 200,00
51	Mancata costante pulizia dell'area pubblica o di uso pubblico occupate da esercizi pubblici o date in concessione continuata o concesse in uso temporaneo	€ 150,00
52	Per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali senza aver provveduto alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti	€ 300,00
53	Per chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati senza aver provveduto alla pulizia dell'area pubblica occupata ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti	€ 300,00
54	Per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, luna park, circhi, spettacoli viaggianti, per esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi e stabilimenti termali e per i fruitori delle aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale senza che abbia provveduto alla pulizia dell'area pubblica occupata ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti	€ 300,00
Sezione G – Altre sanzioni		
55	Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. di rifiuti non pericolosi. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la sanzione applica ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti	Da € 2.600,00 a € 26.000,00
56	Combustione illecita di rifiuti (ad esclusione dell'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale)	€ 1.500,00
57	Combustione illecita di rifiuti speciali	€ 3.000,00



58	Mancata installazione di oscuranti per le Postazioni (dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento)	€ 300,00 (con obbligo di installazione entro 15 giorni)
59	Mancata installazione di serrature gravitazionali se previste	€ 150,00 (con obbligo di installazione entro 15 giorni)
60	Mancata custodia delle attrezzature in aree coperte e al riparo da agenti atmosferici (escluse Postazioni)	€ 150,00 (con obbligo di installazione entro 15 giorni)
61	Mancato bloccaggio delle attrezzature e/o dei sacchi tramite sistemi di fissaggio/ganci e/o posizionamento dei sacchi a terra (per le frazioni di differenziata).	€ 50,00

PARTE IV

DIRITTO DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE ED AZIONI POSITIVE

Art. 53 - Informazione all'utenza

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il Soggetto Gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 54 - Carta dei servizi

1. Il Soggetto Gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".
2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il Soggetto Gestore.
3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

Art. 55 - Pubblicità e campagne informative

1. L'Amministrazione e/o il Soggetto Gestore deve, con idonee modalità concordate a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;



- e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il Soggetto Gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

Art. 56 – Campagne di comunicazione

1. Il Comune di Palombara Sabina reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 57 – Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il Comune di Palombara Sabina garantisce un servizio telefonico di “customer care” (Assistenza Clienti).
2. Attraverso l'assistenza telefonica, gli utenti possono:
- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;
 - d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dei Centri di Raccolta; segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

Art. 58 - Prevenzione e cooperazione

1. L'Amministrazione e/o il Soggetto Gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. Nell'ambito della cooperazione con associazioni/enti/comitati, l'Amministrazione appoggia ed incoraggia azioni e giornate di volontariato attivo volte alla sensibilizzazione sui temi ambientali e giornate ecologiche. Nello specifico, i cittadini interessati possono fare istanza per l'organizzazione di giornate di pulizia straordinaria di zone più o meno ampie del territorio. Nello specifico, l'Amministrazione calendarizza le istanze pervenute, coordina gli interventi con il Soggetto Gestore e li promuove tramite i propri canali di comunicazione. Le associazioni/Enti/comitati organizzatori hanno l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza dei partecipanti all'evento (ivi compresa eventuale fornitura di DPI) e ad attenersi a qualsivoglia disposizione che il responsabile del servizio competente intenda dare.
3. L'Amministrazione promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP) sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.



Comune di Palombara Sabina - Regolamento gestione dei rifiuti

4. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.
5. L'Amministrazione si riserva di adottare successivamente eventuali provvedimenti inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nella normativa italiana.

PARTE IV: Disposizioni finali

Art. 59 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 60 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 61 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di deliberazione.